




CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
PROVINCIA DI TERAMO

II SETTORE
LAVORI PUBBLICI - SERVIZI TECNOLOGICI - AMBIENTE - PROGETTAZIONE - SERVIZI ECOLOGICI

Oggetto: *Smontaggio del traliccio per impianto di telecomunicazioni sito in Montepagano*

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



Roseto degli Abruzzi li 27 gennaio 2015

Per l'Ufficio tecnico Comunale
Ing. Pier Luigi Gianforte

Sommario

ART. 1 PREMESSA.....	3
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 3 DURATA DELL'APPALTO.....	4
ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
ART. 5 LUOGO DI ESECUZIONE.....	5
ART. 6 PREZZO CONTRATTUALE.....	5
ART. 7 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	6
ART. 8 GARANZIE.....	8
ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	9

ART. 1 PREMESSA

Il presente capitolato speciale di appalto (in appresso CSA) scaturisce dall'esigenza prospettata dall' Amministrazione di pervenire allo smontaggio del traliccio per telecomunicazione fatto installare in Montepagano dal Comando dei Carabinieri.

Il soggetto che si aggiudicherà le attività di smontaggio e rimozione (in appresso *appaltatore*) dovrà rispettare le condizioni previste dal presente CSA, dalla relazione tecnica e dall'avviso pubblico oltre le vigenti disposizioni di legge e le norme speciali e di indirizzo che regolano le attività commissionate.


In caso di contrasto prevarranno dapprima le previsioni dell'avviso pubblico poi le disposizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e della relazione tecnica.

ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto le attività di smantellamento, rimozione e recupero di traliccio per telecomunicazione fatto installare in Montepagano dal Comando dei Carabinieri .

Le prestazioni che formano l'oggetto dell'appalto possono così riassumersi:

- a) apprestamento area di cantiere
- b) rimozione graduale degli elementi di carpenteria;
- c) smantellamento area di cantiere



2		
1	20/04/04	Integrale
0	15/10/03	20/03/04
REV.	DATA	
2/3267		
PROGETTO MONTE PA		
OGGETTO PLANIME		
STATO I		

Figura 1- posizione del traliccio e manufatti interferenti

ART. 3 DURATA DELL'APPALTO

Le attività del presente appalto dovranno essere compiute nel termine massimo di 20 giorni dalla data di messa a disposizione dell'area.

ART. 4 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare dell'appalto sarà determinato a valle della procedura di aggiudicazione che avverrà nei confronti del soggetto che offrirà il prezzo più alto rispetto a quello a base d'asta pari a € 2.000,00.

Al fine di formulare l'offerta si fa presente che a detto importo si è pervenuti sottraendo, tra le altre somme l'importo di € 1.800,00

relativamente agli oneri di sicurezza come determinati nella relazione tecnica illustrativa a cui si rimanda.

Inoltre il partecipante prende atto che la quantificazione economica effettuata nella relazione tecnica si basa sulla consistenza desunta dalle quantità rinvenibili dal progetto originario (cfr scheda progettuale traliccio).

Trattasi quindi di quantificazione indicativa.

Resta pertanto in capo esclusivo all'offerente, a valle del sopralluogo obbligatorio da eseguirsi di stabilire l'esatta consistenza del traliccio da smontarsi e con essa il prezzo da offrirsi.

ART. 5 LUOGO DI ESECUZIONE

Montepagano – F.ne roseto degli Abruzzi (TE)

ART. 6 PREZZO CONTRATTUALE

Il prezzo offerto dall'aggiudicatario è da intendersi a corpo.

La Stazione Appaltante ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di aderire all'appalto, abbia diligentemente visitato le località e si sia reso conto della natura dei vincoli ivi esistenti, (in particolare delle modalità di accesso e delle strutture contermini ed interferenti) del terreno di sedime, delle prestazioni da eseguire, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni altra cosa che possa occorrere per dare le prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato.

In particolare s'intende compresa:

per i materiali: ogni spesa per fornitura, trasporto, cali, perdite, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, dei dispositivi di protezione individuale, della segnaletica di cantiere, ecc.;

per i noli: ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti per l'uso, completi di accessori, ecc.;

per le opere: tutte le spese per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggio, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea .

Sono altresì compresi tutti i mezzi d'opera, nessun escluso, carichi, trasporti o scarichi in ascesa o in discesa, ecc. e quanto occorra per dare per dare lo smontaggio compiuto a perfetta regola d'arte e nella tutela dei lavoratori impiegati, intendendosi nel prezzo formulato compresi e valutati gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo.

Il prezzo offerto si intende dunque assoggettato alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, e accettati dall'Appaltatore in base a calcolo di sua convenienza a suo rischio e pericolo, e quindi a fisso e invariabile ed indipendente da qualsiasi eventuality e causa, anche di forma maggiore e straordinaria, per tutta la durata dell'appalto.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione del prezzo ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso inoltre il suo utile.

ART. 7 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile dell'appalto e dovrà provvedere a sua cura e spese a quanto necessario affinché i lavori risultino completi in conformità ai documenti contrattuali.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile dei danni che dovesse arrecare ad Autostrade e Terzi nell'esecuzione delle attività oggetto d'appalto. In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di Terzi, l'Appaltatore si impegna a contattare il danneggiato entro e non oltre

15 giorni dal ricevimento della citata richiesta per concordare il risarcimento dei danni subiti. Inoltre l'Appaltatore sarà tenuto a comunicare al Comune di Roseto degli Abruzzi lo stato della pratica di risarcimento entro e non oltre tre mesi dall'avvenuta richiesta di indennizzo da parte del Terzo danneggiato.

A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare apposita polizza RCT di responsabilità civile verso terzi (RCT) che verso i prestatori di lavoro (RCO) avente come beneficiario anche il Comune di Roseto e con massimale dedicato per RCT non inferiore a 1.000.000 di euro e per RCO di 2.000.000 di euro.

Tutto il personale, operante a qualsiasi titolo, nelle attività in appalto dovrà essere munito di tesserino di identificazione personale completo di fotografia, generalità, qualifica, sua posizione sul libro unico del lavoro, data di assunzione unitamente al nominativo dell'impresa datrice di lavoro.

Il tesserino di identificazione dovrà essere leggibile e ben visibile sull'indumento di lavoro. I lavoratori sprovvisti del tesserino riportante le diciture prescritte potranno essere immediatamente allontanati dal cantiere.

Inoltre l'appaltatore assume l'obbligo:

- Di nominare un Direttore Tecnico di cantiere idoneo alla conduzione dell'appalto e un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Entrambi devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe, ed avere adeguata esperienza in attività di smontaggio e competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano la materia.
- effettuare il trasporto (carico e scarico compresi) di tutti i materiali e delle attrezzature necessarie per eseguire le attività;
- assicurare la presenza di personale specializzato e provvedere all'immediata sostituzione del personale ritenuto non idoneo al lavoro;

- fornire i materiali di consumo , i dispositivi di protezione individuale e collettiva nonché le attrezzature necessarie per l'esecuzione delle attività;
- adottare e fare adottare tutti i provvedimenti necessari perche le attività si svolgano nel pieno rispetto delle norme antinfortunistiche vigenti;
- adottare e far adottare ogni opportuna cautela al fine di evitare interferenze e disturbi all'esercizio ed alla manutenzione degli esistenti impianti;
- fornire tutto quanto necessario per eseguire a regola d'arte le attività richieste in perfetta autonomia (adeguate attrezzature quali paranchi, corde, funi di sollevamento, materiali, ecc.);
- al termine di tutte le attività rimuovere a propria cura e spese, tutti gli apprestamenti di cantiere ed i materiali eventualmente depositati, di tutte le attrezzature e mezzi d'opera impiegati, oltre che dei rifiuti e residui prodotti, mediante trasporto in discariche autorizzate nel rispetto delle normative vigenti provvedendo così a ripristinare le condizioni ambientali esistenti prima dell'inizio delle attività originaria.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le prestazioni, nessuna esclusa ed eccettuata, necessarie per effettuare il completo smontaggio.

Per quanto concerne eventuali rifiuti provenienti dal cantiere in oggetto l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese a conferirli per lo smaltimento presso una discarica opportunamente autorizzata.

ART. 8 GARANZIE

L'Appaltatore, dovrà costituire, prima dell'inizio delle attività oggetto del presente appalto, una garanzia fideiussoria "a prima richiesta" contenente la rinuncia ad avvalersi delle eccezioni di cui all' art. 1957 c.c., pari a euro 10.000 (diecimila) , a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché

dell'adempimento degli obblighi contributivi e retributivi. Tale garanzia cesserà di avere efficacia verificata la effettiva e regolare attività di smontaggio e dovrà garantire anche il pagamento dei trattamenti retributivi e di contributi previdenziali dovuti ai dipendenti dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori

La mancata presentazione della fideiussione nelle forme e nei tempi contrattualmente previsti darà luogo alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore con diritto per il Comune di Roseto di pretendere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 9 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora le attività del presente contratto non fossero condotte secondo le prescrizioni o rimanessero sospese per cause imputabili all'Appaltatore, il Comune di Roseto degli Abruzzi potrà dichiarare risolto il contratto se in seguito a formale diffida, nel termine perentorio ed improrogabile di quindici giorni, o in altro termine minore che si rendesse necessario in base all'oggetto del Contratto, non venisse garantita la regolare e continuativa esecuzione delle attività contrattuali.

Inoltre il Comune di Roseto si riserva il diritto di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore al verificarsi dei seguenti eventi:

gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

ART. 10 SUBAPPALTI

In materia di subappalti valgono le vigenti disposizioni di Legge. Il presente progetto è stato redatto nella previsione che operi un'unica impresa. Ne consegue che ove l'aggiudicatario intenda subappaltare alcun attività ad altra impresa (come previamente indicato in offerta) dovrà :

- sostenere il costo per la nomina e funzioni del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva (prescelto dal Comune di Roseto degli Abruzzi)
- adeguare il proprio piano operativo di sicurezza all'intervenuto PSC.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere direttamente al pagamento dei subappaltatori e a trasmettere al Committente, insieme ai documenti per la contabilizzazione mensile dei lavori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, restando inteso che tutti i corrispettivi inerenti l'appalto sono erogati dal Committente esclusivamente a favore dell'Appaltatore.

Nei caso in cui l'Appaltatore subappalti l'esecuzione dei lavori senza preventiva autorizzazione, ovvero contravvenga agli obblighi previsti in materia dal presente contratto, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

ART. 11 ASSICURAZIONI

L'Appaltatore provvederà a stipulare un contratto di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Roseto degli Abruzzi da tutti i rischi di esecuzione subiti a causa del danneggiamento totale o parziale di beni anche preesistenti (c.d. polizza CAR). Le polizze dovranno essere

stipulate con primaria compagnia di assicurazione, per tutta la durata del contratto e dovranno avere i seguenti massimali:

RCT/RCO (responsabilità civile dell'impresa per attività dirette e dei suoi subappaltatori) massimale di euro 2.000.000,00;

CAR (tutti i rischi di esecuzione per attività dirette e dei suoi subappaltatori) massimale di euro 500.000,00 (cinquecentimila/00);

Non è ammesso scoperto, mentre è ammessa una franchigia massima per sinistro non superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00), restando inteso che la liquidazione della stessa è a totale carico dell'Appaltatore.

Le suddette polizze dovranno avere efficacia al momento della stipula del contratto: in difetto il Comune di Roseto potrà non addivenire all'affidamento. In ogni caso l'Appaltatore resterà l'unico responsabile per tutti i danni che non dovessero essere coperti dalle polizze o che dovessero essere coperti solo in parte.

ART. 12 NORME ANTINFORTUNISTICHE E RICHIAMI IN MATERIA DI SICUREZZA

Durante l'esecuzione dei lavori tutto il personale dell'Appaltatore dovrà operare in conformità a quanto prescritto dalla legislazione e dalla normativa italiana in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed in particolare T.U. Sicurezza (D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008).

Tuttavia allo stato attuale **si prevede che le attività vengano eseguite da un'unica impresa** e che pertanto non trovi applicazione quanto previsto dal successivo comma 3 dell'art. 90 del citato decreto.

In ogni caso **l'unica impresa selezionata dovrà:**

- essere soggetta alle verifiche di cui al comma 9 dell'art. 90 del D.Leg.vo 81;
- redigere, sulla base del proprio *know how* un proprio piano sostitutivo di sicurezza per le attività di smontaggio con i contenuti di cui all'allegato XV del D.Leg.vo 81;

- adempiere agli obblighi connessi all'art. 26 del D.leg.vo 81/2008 ed in particolare di adottare ogni azione di coordinamento con i diversi soggetti insistenti sull'area di lavoro.

Per le proprie valutazioni l'appaltatore dovrà tenere in debito conto, con riferimento all'allegato XV del D.leg.vo. 81/2008 che la stima degli oneri ha tenuto conto, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori così indicati:

- Preparazione dell'area di lavoro : A corpo € 300,00
- Mezzo di sollevamento ed attrezzature idonee ed assistenza durante le fasi di smontaggio per il trasporto a terra degli elementi smontati : A corpo € 800,00
- DPI per l'effettuazione di lavori in quota da perso di personale, informato formato ed addestrato dotato di idonei titoli e individuazione del preposto: A corpo € 400,00
- Maggiori oneri per rischi interferenti: A corpo € 300,00.

L'Appaltatore inoltre, tramite personale appositamente individuato, è tenuto a curare il coordinamento di tutti i soggetti .

Si ricorda inoltre che l'Appaltatore è tenuto a fornire al proprio personale, a sue spese, sotto la propria responsabilità e con la necessaria assistenza, le attrezzature ed gli adeguati dispositivi di protezione antinfortunistica.

ART. 13 AMBIENTE

L'Appaltatore dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa di Legge vigente, necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto d'Appalto.

Al termine delle prestazioni l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, rimuovere tutti gli apprestamenti di cantiere ed i materiali di

risulta eventualmente depositati nonchè provvedere alla pulizia dell'area di lavoro.

In generale, tutto il materiale di risulta (demolizioni, scarti, residui, imballaggi, etc.), derivante da tutte le attività oggetto dell'Appalto, sarà in carico all'Appaltatore, in quanto prodotto dalla propria attività lavorativa. Come tale il materiale dovrà essere gestito e smaltito secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione, deposito, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali.

Roseto degli Abruzzi lì 27.01.2015

Per l'Ufficio tecnico Comunale
Ing. Pier Luigi Gianforte

Visto: Il Dirigente
Arch. Lorenzo Patacchini